



COMUNE DI BARGE

PROVINCIA DI CUNEO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)**

APPROVATO CON D.C.C. N. 20 DEL 30.06.2008

INDICE

Capo I - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Ambito di applicazione

Capo II - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 3 - Situazione economica

Art. 4 - Definizione di nucleo familiare

Art. 5 - Definizione di reddito

Art. 6 - Definizione di patrimonio

Art. 7 - Criteri per la determinazione della situazione economica

Capo III - PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE

Art. 8 - Determinazione delle fasce economiche e determinazione delle rette o tariffe – competenze della Giunta Comunale.

Art. 9 - Procedure applicative

Art. 10- Rilevanti variazioni della situazione economica.

Capo IV - CONTROLLI

Art. 11 - Procedimento di controllo delle dichiarazioni sostitutive

Art. 12 - Controlli finalizzati alla rilevazione di errori ed elementi informativi comunque sanabili

Art. 13 - Dichiarazioni mendaci: provvedimenti conseguenti

Capo V - TIPOLOGIE DI SERVIZI

Art. 14 - Tipologie di servizi oggetto di applicazione dell'ISEE

Capo VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Comunicazione ai cittadini e pubblicità del regolamento

Art. 16 - Acquisizione e trattamento dei dati personali

Art. 17 – Norme integrative

Art. 18 - Entrata in vigore

Capo I - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento individua, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate dal Comune di BARGE.

Art. 2 - Ambito di applicazione.

Per prestazioni sociali agevolate si intendono:

- a) I servizi erogati dal Comune per i quali la Giunta Comunale, in sede di determinazione delle tariffe dei servizi comunali, o comunque con proprio atto deliberativo, individua le situazioni in cui deve essere richiesta la certificazione ISEE, stabilendo altresì, in riferimento ad essa, le soglie di accesso o di contribuzione per ciascuna prestazione o servizio;
- b) Le prestazioni previste e regolate da normative nazionali e/o regionali per le quali l'amministrazione comunale assuma, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, la veste di ente erogatore. Per tali prestazioni si fa rinvio alla specifica normativa di livello nazionale o regionale. Il presente regolamento si applica a queste, solo per le prescrizioni di carattere organizzativo.

L'accesso agevolato ai servizi mediante l'applicazione dell'ISEE non esclude il godimento di ulteriori agevolazioni deliberate dalla Giunta per determinate categorie di utenti.

Capo II - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 3 - Situazione economica.

1. L'accesso o la partecipazione ai costi delle prestazioni sociali agevolate erogate dall'amministrazione comunale avviene in rapporto alla condizione economica del nucleo familiare del richiedente.
2. La situazione economica è valutata combinando tra loro reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare così come definiti e con le modalità di calcolo di cui al decreto legislativo 109/98 e del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242 e loro integrazioni o modificazioni.
3. E' fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a tale valutazione; in tal caso l'accesso alle prestazioni sociali avverrà senza godimento di alcuna agevolazione tariffaria o di precedenza dipendenti dalla situazione economica.

Art. 4 – Definizione di nucleo familiare.

1. Al fine di tenere conto adeguatamente della effettiva condizione economica degli utenti, si procede alla definizione del nucleo familiare convenzionale.
2. A tale proposito si precisa che la composizione del nucleo familiare corrisponde a quella dettata dal D.Lgs n. 109/98 e dal D.P.C.M. 7.5.1999, n. 221 e s.m.i..

Art. 5 – Definizione di reddito.

1. La situazione reddituale è determinata sulla base dei criteri fissati dalla Tabella 1, Parte I del D.Lgs 109/98 come integrato dal D.Lgs 3.5.2000 n. 130 e D.P.C.M. 4.4.2001, n. 242.

Art. 6 - Definizione di patrimonio.

1. La situazione patrimoniale è compresa nel calcolo dell'ISEE ed è determinata sulla base dei criteri fissati dalla Tabella 1, Parte II del D.Lgs 109/98 come modificato dal D.Lgs n. 130/2000, tenendo conto di due componenti:
 - Patrimonio mobiliare;
 - Patrimonio immobiliare.
2. Ai fini del calcolo dell'ISEE, il valore patrimoniale viene sommato al valore reddituale nella misura del 20% del suo valore, così come disposto dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs 109/98 e s.m.i.

Art. 7 – Criteri per la determinazione della situazione economica.

La situazione economica equivalente si ottiene sommando la situazione reddituale e quella patrimoniale considerata al 20% e dividendo tale valore per un parametro variabile in base alla composizione del nucleo familiare, come definito all'art. 4 del presente Regolamento, secondo la scala di equivalenza definita dalla Tabella 2 del D.lgs 109/98 e s.m.i.

Capo III - PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE

Art. 8 - Determinazione delle fasce economiche e determinazione delle rette o tariffe - competenze della Giunta Comunale.

1. La Giunta Comunale ai sensi dell'art. 172 della legge 267/2000, determina annualmente, per ciascun servizio, la percentuale di contribuzione massima da porre a carico dell'utenza (retta intera o tariffa), sulla base dei criteri generali stabiliti nel presente regolamento o nei documenti di programmazione economico/finanziaria, anche pluriennali, dell'ente.
2. La Giunta Comunale potrà inoltre stabilire più fasce di reddito ISEE, suddivise in scaglioni, a seconda delle quali attribuire agevolazioni tariffarie diversificate, anche eventualmente in relazione al numero dei figli che usufruiscono del servizio.
3. Verrà altresì stabilito un reddito ISEE oltre il quale si paga la tariffa o retta massima e che potrà essere diversificato per servizio.
4. Con il provvedimento annuale o con il provvedimento che disciplina l'organizzazione e l'accesso allo specifico servizio potrà essere definita anche una soglia ISEE sotto la quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio.

Art. 9 - Procedure applicative

In linea generale chi non richiede agevolazioni non è tenuto a compilare il modulo di autocertificazione, né a produrre altra documentazione a corredo della domanda di accesso al servizio.

All'utente, al momento della richiesta di prestazioni agevolate, deve essere garantita l'assistenza necessaria per una corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva ed un'efficace informazione sulle modalità di accesso a tali servizi.

Per la compilazione delle dichiarazioni sostitutive, l'Amministrazione comunale può stipulare apposita convenzione con i Centri assistenza fiscale (C.A.F.) al fine di garantire:

- a) adeguate garanzie di espletamento delle complesse procedure di raccolta, istruttoria e gestione delle autocertificazioni ISEE sotto il profilo professionale;
- b) un numero maggiore di sportelli a disposizione del pubblico ove, oltre che la mera presentazione della modulistica compilata, l'utente possa ricevere, senza sostenere spese, un'adeguata consulenza per la compilazione.

Le richieste di agevolazione tariffaria sono presentate avvalendosi della facoltà di autocertificazione a norma del D.P.R. n. 445/2000 e del D.P.C.M. 18.5.2001, che deve essere redatta in tutte le sue parti, pena la decadenza dell'agevolazione.

Le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva sono regolate dal disposto dell'art. 4 del D.Lgs 109/98 e s.m.i e dal D.P.C.M. 18.5.2001.

L'Ente che riceve la dichiarazione sostitutiva rilascia un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.

Art.10 - Rilevanti variazioni della situazione economica.

Il richiedente ha facoltà di comunicare eventuali e rilevanti cambiamenti della situazione socio-economica, sopravvenuti dopo la presentazione della dichiarazione sostitutiva, allegando tutta la documentazione atta a rappresentare nel miglior modo possibile l'attuale capacità economica.

Le variazioni documentate devono avere carattere non transitorio.

In caso di rilevante variazione della situazione economica (recente disoccupazione, nuovo lavoro, decesso del coniuge, separazione legale, ecc..) verificatasi successivamente al periodo in cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi presentata, verrà presa in considerazione l'effettiva condizione risultante al momento della richiesta della prestazione agevolata.

Capo IV – CONTROLLI

Art. 11 - Procedimento di controllo delle dichiarazioni sostitutive.

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.lgs 109/98 e s.m.i, il Comune di Barge effettua controlli anche a campione interessando annualmente almeno il 10% delle dichiarazioni, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione, nonché predispone appositi accertamenti tramite i propri uffici quali l'ufficio anagrafe, l'ufficio tributi e l'ufficio polizia municipale.

Verranno effettuati controlli puntuali in tutti i casi in cui vi sia dubbio sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni ed in particolare in presenza dei seguenti indicatori di rischio:

- a) elementi in grado di far supporre l'incoerenza o non veridicità delle informazioni o dei dati;
- b) incompletezza delle informazioni;
- c) indeterminatezza della situazione descritta con impossibilità di raffrontarla a documenti paragonabili;
- d) lacunosità delle dichiarazioni.

Potranno essere richieste idonee documentazioni atte a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

Ai sensi dell'art. 4, comma 8, del D.Lgs 109/98 e s.m.i. il Comune di Barge potrà avvalersi anche dell'operato della Guardia di Finanza per garantire, a campione ed in caso di ragionevoli dubbi, circa la veridicità dei dati dichiarati, controlli sostanziali delle posizioni reddituali e patrimoniali.

Art. 12 - Controlli finalizzati alla rilevazione di errori ed elementi Informativi comunque sanabili.

1. L'attività di controllo sulle certificazioni sostitutive deve essere in primo luogo finalizzata a rilevare la presenza di errori materiali su elementi informativi comunque sanabili.
2. Il servizio procedente dovrà pertanto verificare:
 - a. l'evidenza dell'errore (per es. dati anagrafici con cifre di nascita invertite);
 - b. la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
 - c. la possibilità di essere sanato d'ufficio procedente o direttamente dall'interessato con una dichiarazione integrativa; in tal caso si procederà – ove possibile – a far integrare

la dichiarazione mediante un'ulteriore autocertificazione contenente gli elementi corretti, sottoscritta con le stesse modalità e da allegarsi all'atto originario.

Art. 13 - Dichiarazioni mendaci: provvedimenti conseguenti.

1. La dichiarazione falsa comporta:
 - a) la decadenza immediata dei benefici ottenuti con il provvedimento di riferimento;
 - b) la responsabilità penale.
2. Nel caso di dichiarazioni mendaci, il responsabile del procedimento immediatamente si attiva, nelle forme dovute, per la sospensione e la revoca dei benefici conseguiti dal soggetto che ha dichiarato il falso dandone comunicazione allo stesso entro il termine massimo di 15 giorni dall'esito del controllo e trasmette gli atti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con l'indicazione della notizia di reato e del presunto autore dell'illecito penale.
3. Il responsabile del servizio competente deve immediatamente adottare gli atti amministrativi necessari per il recupero delle eventuali somme indebitamente percepite e quelle non pagate dal soggetto che ha reso false dichiarazioni, tenuto conto delle condizioni socio-economiche del nucleo familiare e dell'economicità dell'azione.

Capo VI - TIPOLOGIE DI SERVIZI

Art. 14 - Tipologie di servizi oggetto di applicazione dell'ISEE.

1. Il Dpcm 221/1999 dispone all'art. 1 comma 1: "le disposizioni del D.lgs. 109/98 si applicano (...) ai fini dell'accesso alle prestazioni o servizi sociali o assistenziali erogati dalle amministrazioni pubbliche, non destinate alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche autonomamente stabilite dagli stessi Enti erogatori".
2. In sede di prima applicazione vengono individuati i seguenti servizi sociali ed educativi:
 - Refezione scolastica;
3. Altri servizi
 - a) Rientrano nei servizi di cui al presente regolamento l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e quello di maternità, nonché la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, previsti al capo VI, artt. 65 – 66 e al capo I, art. 27.1 della Legge n. 448/98, così come confermati dagli artt. 49 e 53 della Legge n. 488/99, le borse di studio previste dalla Legge 10 marzo 2000 n. 62, secondo le disposizioni vigenti in materia.
 - b) Rientra inoltre nei servizi di cui al presente regolamento il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, finanziato con il Fondo nazionale di cui all'art. 11 della Legge n. 431/98, che rimane disciplinato dalla specifica normativa.
 - c) Rientrano altresì eventuali altri servizi, esistenti o di nuova istituzione, anche ad opera dello Stato e/o della Regione, per l'accesso ai quali la determinazione dell'ISEE costituisca requisito indispensabile.
 - d) Ulteriori tipologie di servizi per i quali applicare l'ISEE potranno essere individuate successivamente con deliberazione della Giunta Comunale, sentite le competenti commissioni consiliari.

Capo VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Comunicazione ai cittadini e pubblicità del regolamento.

1. L'applicazione dell'ISEE nei vari servizi è adeguatamente supportata da campagne di comunicazione del Comune, realizzate anche con l'ausilio di tecnologie informatiche e multimediali.

2. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso l'ufficio servizi demografici e presso l'U.R.P.

Art. 16 - Acquisizione e trattamento dei dati personali.

1. I dati forniti dai soggetti richiedenti prestazioni agevolate di cui al presente regolamento, sono raccolti e conservati presso gli uffici competenti nel pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 e susseguenti modificazioni.
2. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena dell'esclusione da ogni forma di agevolazione.
3. Nello specifico, con riferimento al trattamento dei dati sensibili, saranno rispettate le disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 e susseguenti modificazioni.
4. L'interessato gode dei diritti di cui agli artt. 7 e seguenti del Decreto Legislativo citato, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
5. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Ente titolare del trattamento dei dati.

Art. 17 - Norme integrative.

1. Con riferimento alle prestazioni definite al primo comma dell'articolo 2, le norme del presente regolamento integrano e sostituiscono ove incompatibili, le previsioni regolamentari che disciplinano la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed altri vantaggi economici emanate ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.
2. Parimenti integrata o sostituita ove incompatibile è ogni altra norma relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

Art. 18 - Entrata in vigore.

- 1 Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato adottato e l'adempimento della prescrizione relativa alla ripubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni, ai sensi dello Statuto comunale.